

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1054)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1980
(V. Stampato n. 1844)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(COSSIGA)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(FOSCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° agosto 1980*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, terzo comma, dopo le parole: si applicano nei confronti, sono aggiunte le seguenti: della gestione previdenziale dell'ENPALS,

e, dopo la parola: provinciali, sono aggiunte le seguenti: , dei comuni e delle aziende speciali o loro consorzi.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. — La contribuzione obbligatoria effettiva di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi comprensiva anche della contribuzione figurativa.

Art. 1-ter. — Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 luglio 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il termine del 30 giugno 1980 previsto dal citato decreto-legge per la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei datori di lavoro nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 giugno 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 1980.

Il versamento dei contributi di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge sopra citato può essere effettuato in sei rate mensili eguali e consecutive, di cui la prima entro il 30 novembre 1980, con applicazione degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 16 del medesimo decreto-legge. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 23-*quater*.

Le stesse norme, salvo quanto previsto dal successivo comma, si applicano nei confronti degli enti ospedalieri e degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e degli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali che provvedano, entro la stessa data, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi nei confronti della Cassa di previdenza dipendenti enti locali (CPDEL) e della Cassa previdenza sanitari (CPS), gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e delle residue gestioni dell'INADEL.

All'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli istituti psichiatrici delle amministrazioni provin-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Le stesse norme, salvo quanto previsto dal successivo comma, si applicano nei confronti della gestione previdenziale dell'ENPALS, degli enti ospedalieri e degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e degli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle aziende speciali o loro consorzi che provvedano, entro la stessa data, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi nei confronti della Cassa di previdenza dipendenti enti locali (CPDEL) e della Cassa previdenza sanitari (CPS), gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e delle residue gestioni dell'INADEL.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ciali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1-bis.

La contribuzione obbligatoria effettiva di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi comprensiva anche della contribuzione figurativa.

Art. 1-ter.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPDI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

Identico.